

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

PROCEDURA SELETTIVA APERTA

per la copertura di

**un posto di
PROFESSORE DI PRIMA FASCIA**

**ai sensi dell'art. 18, comma 1,
legge 30 dicembre 2010, n. 240**

Decreto del Rettore
del 02.05.2018,
n. 237/2018

LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO

DECRETO DEL RETTORE n. 237/2018

Procedura selettiva aperta per la copertura di un posto di professore di prima fascia

IL RETTORE

Visto/a

- lo Statuto della Libera Università di Bolzano, in particolare l'art. 6, comma 2, lettera I);
- la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
- il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione, nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;
- la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;
- il D.M. 4 ottobre 2000, concernente la "Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23 dicembre 1999", come modificato dal decreto ministeriale 18 marzo 2005;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, in attuazione della legge 15 aprile 2004, n. 106;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 18, comma 1;
- il D.M. 1 settembre 2016, "Tabelle di corrispondenza delle posizioni accademiche";
- il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 "Rideterminazioni dei macrosettori e dei settori concorsuali";
- il Codice etico della Libera Università di Bolzano;
- il vigente 'Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo, straordinari e di chiara fama e dei ricercatori a tempo determinato', approvato dal Consiglio dell'Università;
- il Regolamento sulle condizioni contrattuali ed economiche dei professori di ruolo e dei ricercatori in vigore;
- la delibera del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Scienze della Formazione del 20.04.2018, n. 69, con la quale è stata approvata la proposta di attivazione di una procedura di chiamata di un professore di I fascia nel settore concorsuale 02/D1 (Fisica applicata, Didattica e Storia della fisica) e settore scientifico-disciplinare FIS/08 (Didattica e Storia della fisica) presso la Facoltà di Scienze della Formazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010;
- la delibera del Consiglio dell'Università del 27.04.2018, n. 26/2018 con la quale è stata approvata l'attivazione di una procedura di chiamata di un professore di I fascia nel settore concorsuale 02/D1 (Fisica applicata, Didattica e Storia della fisica) e settore scientifico-disciplinare FIS/08 (Didattica e Storia della fisica) presso la Facoltà di Scienze della Formazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 240/2010;
- la copertura finanziaria del posto di professore universitario di ruolo di I fascia (ordinario) richiesto dalla Facoltà di Scienze della Formazione;

DECRETA

Art. 1

Oggetto della procedura selettiva aperta

- 1) La Libera Università di Bolzano, di seguito denominata Università, indice una procedura selettiva aperta per la copertura di un posto di professore di prima fascia presso la Facoltà di Scienze della Formazione, per il settore concorsuale 02/D1 (Fisica applicata, Didattica e Storia della fisica) e settore scientifico-disciplinare FIS/08 (Didattica e Storia della fisica) ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Facoltà di Scienze della Formazione

Settore concorsuale: 02/D1 (Fisica applicata, Didattica e Storia della fisica)

Settore scientifico-disciplinare: FIS/08 (Didattica e Storia della fisica)

Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere e la tipologia dell'impegno scientifico e didattico:

Ricerca: La posizione di questo professore di ruolo si inserisce nell'ambito di ricerca disciplinare 2 „Ambiti formativi, Discipline e loro Didattica nella scuola dell'infanzia e primaria" - Cluster "Matematica, scienze naturali e statistica" prevista nel programma di attività per il 2018.

Ci si aspetta disponibilità a svolgere metodiche didattiche e di trasferimento dei concetti fondamentali e delle conoscenze della fisica con particolare riferimento

1. alla formazione dei futuri insegnanti e degli insegnanti in servizio;

2. allo sviluppo di curricula relativi agli ordini scolastici della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado;

3. alla promozione di collaborazioni interdisciplinari sull'educazione scientifica a livello accademico e in collegamento con il territorio.

Si chiede disponibilità a svolgere la propria attività didattica e di ricerca in questi ambiti e in stretta connessione con il territorio dell'Alto-Adige/Südtirol.

Didattica: Il professore di ruolo svolgerà attività di insegnamento per almeno 120 ore nell'ambito di insegnamenti obbligatori nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria, sezione italiana. È inoltre attesa la collaborazione nell'insegnamento e nella ricerca anche in altri (eventualmente futuri) Corsi di studio della Facoltà.

L'attività didattica sarà in lingua italiana, pertanto è presupposta un'eccellente padronanza della lingua italiana a livello di madrelingua. Inoltre è richiesta la conoscenza comprovata di una delle altre due lingue di insegnamento della Libera Università di Bolzano (tedesco o inglese).

Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni in materia di stato giuridico del personale docente universitario.

Trattamento economico e previdenziale: come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Tipo di selezione: valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum vitae, dell'attività didattica, della prova didattica e della conoscenza dell'italiano e del tedesco o inglese.

Conoscenze linguistiche richieste: eccellente conoscenza della lingua italiana a livello di madrelingua; buona conoscenza della lingua tedesca o inglese

Lingua in cui si svolge la prova didattica: Italiano e tedesco o inglese

Modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche: nella prova didattica.

Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione: 18

Sede di servizio: Bressanone

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1) Sono ammessi a partecipare alla selezione:

a) i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore e per la fascia oggetto del procedimento ovvero per la fascia superiore,

- purché non siano già titolari delle funzioni di pertinenza della fascia superiore;
- b) i candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale è bandita la presente procedura selettiva, limitatamente al periodo di durata dell'idoneità della stessa;
 - c) i professori già in servizio presso altri atenei italiani nella fascia corrispondente a quella per la quale è bandita la presente procedura selettiva;
 - d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del presente bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero tramite il DM del 1 settembre 2016.
- 2) I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione alla selezione.
- 3) Non possono partecipare alla procedura selettiva aperta:
- a) coloro che abbiano relazione di coniugio o un grado di parentela o d'affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla Facoltà che richiede l'attivazione della procedura, ovvero con il Rettore, il Direttore o un componente il Consiglio dell'Università;
 - b) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - c) coloro che non possiedano l'idoneità fisica all'impiego;
 - d) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero coloro nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una Pubblica amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
- 4) L'Università si riserva il diritto di ammettere o meno, previa valutazione discrezionale effettuata da un'apposita Commissione, coloro che abbiano subito condanna penale per i delitti di cui all'art. 85, comma 1, lettera a) del T.U. approvato con D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3

Modalità per la presentazione della domanda

- 1) Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva aperta di cui all'art. 1 del presente bando devono presentare domanda in carta libera e conforme allo schema di cui all'allegato 'A' e disponibile sul sito web dell'Università

<https://www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=68&year=2018>

entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

- 2) La domanda, debitamente firmata e datata sull'ultima pagina, deve essere indirizzata a:

Libera Università di Bolzano
Ufficio Personale accademico (Concorso)
Piazza Università, 1 - C. P. 276
39100 Bolzano

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva aperta può essere consegnata a mano (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00) o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione (personnel_academic@pec.unibz.it, purché provenga da un'altra casella di posta elettronica certificata). A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell'ufficio postale accettante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il candidato ha l'obbligo di allegare alla domanda di partecipazione in forma cartacea un

supporto elettronico (p.e. una chiavetta USB o un cd) contenente una copia (possibilmente in formato PDF) di tutta la documentazione prodotta (questo vale anche per le pubblicazioni).

L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.

- 3) Sulla busta di invio il candidato, oltre a quanto previsto nel comma 2, dovrà riportare la dicitura "Domanda: procedura selettiva aperta per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia (associato)" e indicare con precisione la facoltà, la sigla e la denominazione del settore scientifico-disciplinare, l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che saranno valutate, nonché il proprio nome, cognome e recapito concorsuale (Il recapito concorsuale è il domicilio eletto dal candidato al fine del ricevimento delle comunicazioni inerenti la procedura selettiva aperta).
- 4) Nella domanda (cfr. allegato 'A') il candidato deve chiaramente indicare il proprio nome e cognome e dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) la data e il luogo di nascita;
 - b) se cittadini italiani: il codice fiscale;
 - c) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice d'avviamento postale;
 - d) la cittadinanza posseduta;
 - e) di appartenere ad una delle categorie indicate all'art. 2 comma 1 del presente bando;
 - f) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.
I candidati cittadini stranieri devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati d'appartenenza;
 - g) di non avere riportato condanne penali;
 - h) di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario, indicare quali);
 - i) di aver preso visione del bando e di accettare quanto in esso stabilito;
 - j) di non avere relazione di coniugio o un grado di parentela o d'affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla Facoltà che richiede l'attivazione della procedura, ovvero con il Rettore, il Direttore o un componente il Consiglio dell'Università;
 - k) di non essere stato dispensato o destituito dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non aver subito la risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'art. 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
 - l) di impegnarsi ad inviare il proprio curriculum vitae scientifico al Rettore e per conoscenza all'Ufficio Personale accademico nel caso di assunzione e prima della presa di servizio. Tale curriculum vitae verrà valutato dal *mentoring group* scientifico della struttura d'afferenza al fine dell'eventuale corresponsione dell'indennità scientifica;
 - m) che quanto indicato nel curriculum vitae allegato alla presente domanda di partecipazione corrisponde al vero e di esprimere il proprio consenso affinché il responsabile del procedimento effettui i controlli delle dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate dal/la sottoscritto/a nell'ambito della presente procedura selettiva;
 - n) di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura e alla copertura del posto bandito;
 - o) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura selettiva aperta oggetto della domanda (indirizzo con codice di avviamento postale, recapito telefonico, eventuale indirizzo di posta elettronica e numero di fax) e l'impegno a far conoscere le eventuali successive variazioni;
 - p) che i documenti contenuti sul supporto elettronico corrispondono a quelli cartacei consegnati o inviati.
- 5) I candidati riconosciuti portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi

per l'espletamento della prova didattica, qualora prevista, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

- 6) Di ogni variazione dei dati comunicati dal candidato ai sensi del comma 4 del presente articolo dovrà essere data tempestiva informazione per iscritto alla Libera Università di Bolzano, Ufficio Personale accademico, Piazza Università 1, 39100 Bolzano.
- 7) L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore e comunque non imputabili a colpa dell'Università stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alla procedura selettiva aperta. La domiciliazione diversa dalla residenza comporta, altresì, esenzione di responsabilità nel caso di mancata accettazione della comunicazione, in forma di raccomandata con avviso ricevimento, nel luogo ove il candidato ha stabilito il proprio domicilio concorsuale.

Art. 4

Presentazione dei titoli

- 1) Posto che, ai sensi del presente bando, si intendono per 'titoli' quelli scientifici, didattici e le pubblicazioni, e per 'certificati' ogni documento comprovante il possesso di un determinato titolo, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice:
 - a) n. 1 copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
 - b) n. 1 curriculum vitae, datato e firmato, della propria attività didattica e scientifica, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 'C';
 - c) n. 1 elenco numerato, datato e firmato, delle pubblicazioni in ordine cronologico redatto ai sensi dell'art. 5 comma 5 del presente bando;
 - d) documentazione comprovante il possesso dei titoli;
 - e) n. 1 elenco di tutti i documenti allegati alla domanda, datato e firmato [elenco generico di quanto materialmente inserito nel plico, ovvero i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma].
- 2) La documentazione di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo, qualora rilasciata da Pubbliche Amministrazioni Italiane, deve essere prodotta in una delle seguenti forme:
 - a) in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso il candidato deve presentare:
 - n. 1 copia di ogni titolo;
 - n. 1 dichiarazione, compilata secondo lo schema dell'allegato 'B' e sottoscritta e datata sull'ultima pagina, in cui egli dichiara, sotto la propria responsabilità, che le copie dei titoli allegati, descritti analiticamente, con riferimento alla data di conseguimento, al luogo e all'Amministrazione presso la quale il titolo è stato conseguito, sono conformi all'originale in suo possesso. Tale dichiarazione funge contestualmente anche da elenco dei titoli, per cui quest'ultimo non deve essere ulteriormente prodotto.
 - n. 1 copia di un documento di identità;
 - b) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il candidato dichiara sotto la propria responsabilità il possesso degli stessi titoli, descritti analiticamente, con riferimento alla data di conseguimento, al luogo e all'Amministrazione presso la quale il titolo è stato conseguito. In tal caso, il candidato deve presentare:
 - n. 1 dichiarazione, compilata secondo lo schema dell'allegato 'B' e sottoscritta e datata sull'ultima pagina, che funge contestualmente anche da elenco dei titoli, per cui quest'ultimo non deve essere ulteriormente prodotto;
 - n. 1 copia di un documento di identità.

L'Università non può né accettare né richiedere certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni italiane.

Consequentemente, tali certificazioni, qualora fossero comunque allegate alla domanda di partecipazione, non verranno tenute in considerazione ai fini della procedura selettiva aperta.

I certificati rilasciati da Enti privati o conseguiti all'estero possono essere prodotti:

- a) in originale, oppure
- b) in copia autenticata ovvero
- c) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (cfr. allegato 'B').

Tutte le modalità di autocertificazione fin qui previste si applicano indistintamente ai cittadini italiani e ai cittadini dell'Unione Europea secondo l'allegato B.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

- 3) Nessun titolo inviato a questa Amministrazione è restituito.
- 4) L'invio delle pubblicazioni non vale a sanare il mancato o tardivo inoltro della domanda di partecipazione alla procedura selettiva aperta.
- 5) Fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge, il predetto allegato 'B' potrà, infine, essere utilizzato dall'interessato anche per dichiarare stati, fatti e qualità personali a sua diretta conoscenza, non espressamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 6) Relativamente ai candidati extracomunitari, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.
- 7) Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai partecipanti alla presente procedura selettiva aperta sono considerati validi, fatta salva la possibilità, da parte dell'Università, di procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere escluso dalla procedura selettiva aperta, il candidato sarà denunciato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.

- 8) I certificati o attestati possono essere prodotti nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.

È facoltà della Commissione giudicatrice richiedere ai candidati un'integrazione ai certificati o attestati presentati in lingua francese, inglese, tedesca o spagnola, mediante l'invio della traduzione in lingua italiana dei medesimi.

La traduzione in lingua italiana deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto (cfr. allegato 'B').

- 9) A qualunque titolo redatto in lingua diversa da quella italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, presentato sia da cittadini italiani o comunitari sia da cittadini extracomunitari, deve essere allegata, ai sensi del comma 3 dell'art. 33 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla rappresentanza diplomatica o consolare competente ovvero da un traduttore ufficiale. I titoli redatti in lingua straniera diversa da quelle precedentemente elencate, se privi della predetta traduzione, non vengono valutati dalla Commissione giudicatrice.

Art. 5

Invio delle pubblicazioni

- 1) Le pubblicazioni scientifiche devono essere numerate in ordine progressivo e possono essere inviate unitamente alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva aperta.

Pertanto, le pubblicazioni dovranno essere inviate, rispettando il **numero massimo** eventualmente previsto dall'art. 1 del bando, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione (personnel_academic@pec.unibz.it, purché provenga da

un'altra casella di posto elettronica certificata) oppure consegnate a mano previo accordo con la struttura di riferimento, alla:

Libera Università di Bolzano
Ufficio Personale accademico (Concorso)
Piazza Università, 1 - C. P. 276
39100 Bolzano

L'inoltro o consegna delle pubblicazioni (orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30; lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00) dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Non saranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice le pubblicazioni consegnate o spedite dopo il predetto termine.

Per le pubblicazioni inviate mediante raccomandata con avviso di ricevimento fa federe il timbro e la data dell'ufficio postale accettante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

La numerazione dell'elenco delle pubblicazioni deve corrispondere con la numerazione delle pubblicazioni inviate.

- 2) Le pubblicazioni, compresa la tesi di dottorato, devono essere prodotte:
 - a) in originale;
 - b) in copia autenticata;
 - c) in copia accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (compilata secondo lo schema dell'allegato 'B' e sottoscritta sull'ultima pagina nonché producendo la fotocopia di un documento d'identità), con la quale si attesti la conformità all'originale di quanto presentato e si forniscano le indicazioni relative all'autore, al titolo dell'opera, al luogo, alla data di pubblicazione e al numero dell'opera da cui sono ricavati.
- 3) Qualora siano presentate delle copie dichiarate conformi all'originale ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo:
 - a) per i lavori stampati in Italia occorre, altresì, attestare l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di deposito legale;
 - b) per i lavori stampati all'estero occorre indicare la data ed il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.
- 4) Le pubblicazioni saranno valutate solo nel caso in cui ad esse si possano risalire autonomamente come pubblicazioni nei cataloghi pubblici.
- 5) Alle pubblicazioni inviate deve essere allegato un elenco numerato delle stesse, firmato e datato sull'ultima pagina. Nell'elenco numerato sono indicate in ordine cronologico le pubblicazioni con indicazione della relativa categoria secondo lo standard internazionale per gli indici bibliografici, con l'indicazione del DOI, qualora possibile. Nel caso in cui la paternità dell'opera sia da attribuire a più autori, l'eventuale autore principale deve essere indicato in *corsivo*. Contrassegnare inoltre sul lato sinistro con una stella (*) le pubblicazioni considerate particolarmente significative. Se rilevante, indicare l'indice e l'incidenza della rivista. In caso di lavori accettati ma non ancora pubblicati, si dovrà riportare testualmente il giorno probabile della pubblicazione.
- 6) Il mancato invio delle pubblicazioni entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura selettiva aperta. Tuttavia, la Commissione giudicatrice valuterà il candidato solo sulla base del curriculum e non potrà, pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti.
- 7) L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.
- 8) Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine se essa è una delle seguenti: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Le pubblicazioni compilate nella lingua d'origine diversa dall'italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, devono essere tradotte in una delle predette lingue.

I testi tradotti devono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lin-

gua originale e devono essere accompagnati da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si attesti la conformità all'originale del testo tradotto (cfr. allegato 'B').

- 9) Per le procedure selettive aperte riguardanti materie linguistiche è ammessa la presentazione di pubblicazioni compilate nella lingua o in una delle lingue per le quali è bandita la selezione, anche se diverse da quelle indicate nel comma 9 del presente articolo.
- 10) Le pubblicazioni devono essere prodotte in ogni caso, anche se già presentate presso questa o altra Amministrazione in occasione di partecipazione ad altre procedure selettive.

Art. 6

Esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva aperta

- 1) I candidati sono ammessi con riserva a partecipare alla procedura selettiva aperta. Pertanto, l'esclusione per difetto dei requisiti è disposta, in qualunque momento della procedura, con decreto motivato del Rettore dell'Università.
- 2) In particolare, saranno esclusi coloro i quali:
 - a) presentino domande non sottoscritte;
 - b) presentino domande che, per qualsiasi causa, non siano state spedite o consegnate a mano entro il termine indicato nell'art. 5 comma 1 del presente bando.

Art. 7

Rinuncia alla partecipazione

- 1) La rinuncia a partecipare alla procedura selettiva aperta (da redigersi secondo lo schema di cui all'allegato 'D') deve essere inviata via fax al Presidente della Commissione giudicatrice (e-mail: personnel_academic@unibz.it) e, per conoscenza, al Responsabile del procedimento (e-mail: personnel_academic@unibz.it).
- 2) Eventuali rinunce antecedenti la formazione della Commissione giudicatrice devono essere inviate esclusivamente al Responsabile del procedimento (e-mail: personnel_academic@unibz.it).
- 3) La rinuncia produce effetti a decorrere dalla prima riunione della Commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.
- 4) La mancata presentazione di un candidato alla prova didattica equivale a rinuncia.

Art. 8

Commissione giudicatrice

- 1) La Commissione giudicatrice è composta da almeno 3 membri appartenenti al ruolo dei professori di I fascia o a un ruolo equivalente e attivi nel macro-settore oggetto della selezione. Almeno uno di essi deve afferire al settore scientifico-disciplinare della posizione bandita.
- 2) La Commissione giudicatrice deve avere una composizione internazionale. La corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore di I fascia dei membri provenienti da università straniera è stabilita sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
- 3) Possono far parte della Commissione professori che hanno un'esperienza nella didattica e nella ricerca di comprovato riconoscimento internazionale.
- 4) La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, sentito il Preside della Facoltà che ha proposto l'attivazione della procedura di chiamata.
- 5) Eventuali istanze di riconsiderazione da parte di candidati di uno o più componenti la Commissione giudicatrice, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, devono essere presentate entro il termine perentorio di sette giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della Commissione sul

Portale dell'Università. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non saranno ammesse istanze di riconsiderazione dei Commissari.

- 6) La partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
- 7) Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

Art. 9

Svolgimento della procedura

- 1) La Commissione giudicatrice nella prima seduta, che può svolgersi anche in forma telematica, predetermina i criteri di massima per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum vitae, dell'attività didattica, della prova didattica e delle competenze linguistiche relative alle lingue indicate all'art. 1 del bando di selezione.
- 2) I criteri sono consegnati al Responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità, per almeno sette giorni, sul sito dell'Università e presso la sede della facoltà che ha richiesto il bando. Trascorsi i sette giorni la Commissione può procedere nei suoi lavori.
- 3) La Commissione giudicatrice esprime un motivato giudizio sulle pubblicazioni, sul curriculum vitae e sull'attività didattica prestata. La seduta può svolgersi anche in forma telematica.
- 4) Successivamente, i candidati sostengono una prova didattica volta ad accertare l'approccio didattico del candidato, nonché le conoscenze linguistiche.
- 5) La data, il luogo e l'orario di svolgimento della prova didattica sono resi noti agli interessati almeno 20 giorni prima della prova medesima.
A tale fine, il candidato dovrà essere munito, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità: la carta d'identità, il passaporto o la patente automobilistica.
- 6) Al termine della prova didattica, la Commissione giudicatrice esprime il relativo giudizio.
- 7) Sulla base dei giudizi espressi sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum vitae e sull'attività didattica prestata nonché sulla base dei giudizi formulati sulla valutazione della prova didattica e della conoscenza delle lingue richieste, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, la Commissione giudicatrice individua una lista prioritaria di candidati comparativamente migliori.

Art. 10

Conclusione della procedura

- 1) La Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori entro 3 mesi dal decreto di nomina del Rettore.
- 2) Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione giudicatrice. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione giudicatrice e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
- 3) Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione giudicatrice, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.
- 4) Gli atti della Commissione giudicatrice, costituiti dai verbali delle riunioni, sono approvati con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna al responsabile del procedimento e pubblicati sul portale dell'Università.
- 5) Dei risultati della selezione è data comunicazione personale ai vincitori a cura dell'Ufficio Personale accademico mediante messaggio di posta elettronica o per via postale.
- 6) Dalla data del provvedimento di approvazione degli atti decorrono i termini per le eventuali impugnazioni.

Art. 11

Proposta di chiamata da parte della Facoltà

- 1) Entro 45 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio di Facoltà, tenuto conto della lista prioritaria dei candidati comparativamente migliori redatta dalla Commissione giudicatrice, propone con deliberazione motivata, la chiamata del candidato o, in caso di più posti, dei candidati comparativamente migliori, ovvero decide di non procedere alla chiamata.
- 2) La proposta di chiamata è approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I fascia per la chiamata dei professori di I fascia, e dei professori di I e II fascia per la chiamata dei professori di II fascia.
- 3) Qualora il Consiglio di Facoltà lasci decorrere il termine di cui al comma 1 senza assumere alcuna delle deliberazioni ivi previste, l'eventuale chiamata è effettuata dal Consiglio dell'Università.

Art. 12

Approvazione della proposta di chiamata

- 1) La proposta di chiamata del professore in seguito alla presente procedura è approvata dal Consiglio dell'Università, previo parere positivo del Senato accademico.

Art. 13

Documentazione ai fini dell'assunzione

- 1) I nominati in ruolo, al momento della presa di servizio, saranno tenuto a produrre:
 - a. un certificato medico in carta semplice (di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito della procedura selettiva aperta) rilasciato da un medico militare, provinciale o da un ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento di servizio. Si rammenta, comunque, che a seguito dell'assunzione sarà disposto, a discrezione di questa Amministrazione, l'accertamento medico di idoneità specifica alla mansione previsto dagli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 626/1994, da effettuarsi presso il Medico Competente istituito presso il Servizio di Sicurezza, Igiene e Medicina del Lavoro di questa Amministrazione;
 - b. per coloro che già siano dipendenti di un'Amministrazione pubblica, una dichiarazione sostitutiva da cui risulti che essi si trovano in attività di servizio, con l'indicazione della retribuzione annua lorda goduta alla data dell'attestazione stessa;
 - c. un certificato generale rilasciato dal Casellario giudiziale o un certificato equipollente rilasciato dalla competente autorità dello Stato di cui il candidato è cittadino, che attesti l'assenza di condanne penali o di altri provvedimenti giudiziari, ai sensi degli artt. 657, 663 e 686 del c.p.p. Il certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito della procedura di selezione.
- 2) Inoltre, il candidato, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è tenuto ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:
 - a) l'atto di nascita;
 - b) la cittadinanza posseduta;
 - c) il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di provenienza;
 - d) la posizione di impiego alle dipendenze dello Stato, delle Province e dei Comuni, o di altri enti pubblici o privati, e, in caso affermativo, la dichiarazione di opzione per il nuovo impiego ex art. 8 della legge 311/1958.
- 3) Le dichiarazioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, possono essere utilizzate da cittadini italiani e dell'Unione Europea, senza limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili, attestabili o riferibili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi devono essere legalizzate dalle

competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

- 4 Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai candidati delle presenti procedure selettive aperte sono considerati validi a titolo definitivo, fatta salva la possibilità, da parte dell'Università, di procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi. L'Università, qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni può richiedere direttamente la necessaria documentazione, che dovrà essere fornita dall'interessato entro quindici giorni dalla richiesta. L'Università effettuerà, altresì, idonei controlli nei confronti dei candidati comparativamente migliori nella procedura in oggetto.
- Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere escluso dalla procedura selettiva aperta, il candidato verrà denunciato ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 14

Restituzione delle pubblicazioni

- 1) Al termine della selezione, decorso i termini per eventuali impugnative, i candidati non chiamati dall'Ateneo possono richiedere la restituzione delle pubblicazioni presentate. I candidati dovranno provvedere personalmente o a mezzo di persona a ciò delegata al recupero delle pubblicazioni. Il termine per la restituzione sarà di sei mesi trascorso il quale l'Università disporrà del materiale secondo le proprie necessità senza alcuna responsabilità.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

- 1) Con riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", la Libera Università di Bolzano, quale titolare dei dati inerenti alla presente selezione, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande, compresi quelli cosiddetti sensibili e giudiziari, è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento di selezione e all'eventuale conclusione del rispettivo contratto di lavoro (cfr. l'informativa in allegato al presente bando di selezione).

Art. 16

Responsabile del procedimento

- 1) Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile del procedimento di cui al presente bando è la dott. Paola Paolini, Responsabile dell'Ufficio Personale accademico, Piazza Università, 1 - C.P. 276 - 39100 Bolzano - telefono +39 0471 011308, fax +39 0471 011309, e-mail: personnel_academic@unibz.it
- 2) Sul sito web: <https://www.unibz.it/it/home/position-calls/positions-for-academic-staff/?group=68&year=2018> espressamente dedicato alle procedure selettive aperte, sono disponibili tutte le informazioni circa lo stato di avanzamento dei lavori della Commissione giudicatrice e le relative scadenze.

Art. 17

Norma di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

Bolzano, 02.05.2018

Decreto n. 237/2018

IL RETTORE
Prof. Paolo Lugli

